

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3874

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGLIO, CRISTONI, FERRARINI, D'ADDARIO,
CAVICCHIOLI, SAVINO, CURCI, POLVERARI**

Presentata il 3 maggio 1989

**Norme per la tutela e la valorizzazione della fauna
selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria**

ONOREVOLI COLLEGI! — La proposta di legge per la tutela e per la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria risponde all'esigenza ormai pressantemente avvertita, nella coscienza della popolazione, della necessità e dell'urgenza di predisporre una disciplina complessiva che saldi la necessità della conservazione e della difesa del patrimonio di specie, degli ecosistemi e degli ambienti naturali nel Paese con quella di razionalizzare la normativa sull'attività venatoria, nonché con quella di garantire un pieno diritto reale da parte di proprietari o di conduttori di fondi agricoli.

Questo complessivo intreccio di interessi mette in luce l'aspetto peculiare e sostanziale dell'attuale proposta di legge, quello cioè di riferirsi al principio base per cui la fauna selvatica, costituendo patrimonio indisponibile dello Stato, deve

venir tutelata, nell'interesse della comunità nazionale.

Va a questo aggiunto che trattandosi di elemento costitutivo dell'ambiente troverebbe dignità e dovere di tutela nel disposto degli articoli 9 e 32 della Costituzione.

Da qui l'esigenza di una proposta in grado di disciplinare l'attività venatoria, razionalizzando il prelievo venatorio, causa di distruzione di gran parte della fauna selvatica residente e migratoria, e contestualmente dando equità di legge alla disponibilità e fruibilità di fondi agricoli, da parte del proprietario o del conduttore, attualmente vincolata, da una sorta di servitù, nei confronti di cacciatori, secondo quanto previsto dall'articolo 842 del codice civile.

Altro principio introdotto è quello del legame tra cacciatori e territorio, attraverso il vincolo di questi al comprensorio

venatorio ed al carniere, determinato dal rapporto tra specie censita e numero di cacciatori.

Ma la novità sostanziale della presente proposta di legge, nell'affrontare il complesso quadro normativo, è quella della competenza dei soggetti legittimati ad operare nei settori descritti nell'ambito della legge, nonché del *modus operandi* di questi.

Con l'attuale proposta di legge viene introdotta un'autorità per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria: il segretariato generale.

È la pluralità dei soggetti sinora « competenti » che ha imposto di pensare alla visione generale di un organismo unico, espressione di riferimento di tutte le componenti amministrative interessate, ma che abbia funzioni di autorità e di indirizzo e di intervento, secondo ordini di priorità, in un quadro programmatico, quadro realizzato con il consenso dei soggetti interessati.

È questo un approccio nuovo, unitario, che attraverso lo studio sistematico, coordinato ed interdisciplinare di tutti gli elementi permette di valutare compiutamente le condizioni e le situazioni per la pianificazione degli interventi.

Si ritiene che l'impianto di questa proposta di legge che assicura il momento unico di « governo », risponda alle esigenze di razionalizzare l'intreccio di interessi, il conflitto tra i soggetti e la gestione di tutela dell'*habitat*.

Esistono all'interno di essa due livelli essenziali di operatività:

l'uno di pianificazione, coordinamento, programmazione ed attuazione che ha quindi il « governo » delle azioni e dell'intesa con gli enti delegati;

l'altro di supporto scientifico e di ricerca, quali ad esempio gli studi sulla fauna selvatica, gli *standards* per la valutazione dei censimenti della fauna migratoria e stanziale, la valorizzazione dell'Istituto della biologia della fauna selvatica, i collegamenti con altri istituti di ricerca per studi sul miglioramento del-

l'*habitat* per la fauna, la messa a punto di una *task force* di competenza internazionale, che abbia in tempo reale l'esatta dimensione delle condizioni della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.

L'articolato della legge è suddiviso nelle seguenti parti:

il capo I (articoli 1-9) che prevede gli ambiti della legge (articolo 1) e stabilisce le attività in cui la legge si esplica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (articoli 2 e 3); individua (articoli 4, 5 e 6) i soggetti legittimati ad operare per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria e cioè il comitato interministeriale (articolo 4), il segretariato generale (articolo 5) ed il Comitato tecnico-scientifico (articolo 6). Spetta al segretario generale la redazione del programma poliennale di interventi (articolo 7) e quella dei piani annuali (articolo 8), di cui cura gli accordi di programma tra i singoli enti per l'attuazione del piano (articolo 9);

il capo II (articoli 10-18) dove viene determinata la gestione del territorio, individuati i compiti delle regioni (articoli 10 e 17), il territorio di caccia previsto (articolo 11), l'organizzazione di questo in comprensori venatori (articolo 12), anche privati (articolo 16) e definiti gli organismi di gestione: il direttore faunistico (articolo 13) ed il comitato per l'attività venatoria (articolo 14), nonché determinata la metodologia per l'esclusione dei fondi dai comprensori venatori (articolo 15) ed i divieti (articolo 18);

il capo III (articoli 19-20) e il capo IV (articoli 21-22) dove viene stabilita l'attività venatoria (articolo 19) e l'esercizio della caccia (articolo 20) ed i mezzi e modalità di esercizio dell'attività venatoria (articoli 21 e 22);

il capo V che prevede (articoli 23-27) i meccanismi per il rilascio della licenza e delle concessioni per uso di attività venatoria;

il capo VI che prevede (articoli 28-36) le specie cacciabili nelle more del primo piano poliennale, i periodi di caccia e l'attività sulla fauna;

il capo VII che prevede (articoli 37-40) l'adeguamento delle tasse per l'attività venatoria e la ripartizione delle stesse;

il capo VIII (articoli 41-42) che prevede la disciplina per il riconoscimento ed i compiti delle associazioni per l'attività venatoria;

il capo IX (articoli 43-46) prevede la vigilanza venatoria e le sanzioni;

il capo X detta (articoli 47-52) le norme transitorie.

La regolamentazione prevista si ritiene risponda a ragioni di organicità e contemperati gli interessi ed i principi in gioco per aspetti relativi, sia all'attività venatoria, che alla tutela della fauna selvatica.

È un tentativo per una soluzione organica e soddisfacente per tutti i soggetti interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

OBIETTIVI E SOGGETTI

ART. 1.

(Ambito della legge).

1. La presente legge ha l'obiettivo di dettare norme per disciplinare le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione ed attuative, aventi per finalità la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, nonché per disciplinare l'esercizio dell'attività venatoria, in un quadro compatibile con l'ambiente, l'agricoltura ed il territorio.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1, concorrono, in modo coordinato e secondo le rispettive competenze lo Stato, le regioni, le province e gli enti locali, nell'ambito di un'azione programmatica, tenuto conto dei programmi statali e regionali, anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

ART. 2.

(Attività conoscitiva).

1. L'attività di cui all'articolo 1 si esplica:

a) nel censimento della fauna stanziale e migratoria sul territorio, al fine di conoscerne l'entità effettiva e la struttura delle popolazioni di ciascuna specie;

b) nell'effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conoscenza delle condizioni generali di rischio, per la fauna selvatica, dovuto all'impiego in agricoltura ed in altre attività economiche di sostanze che possano compromet-

terne la consistenza ed alterare gli ambienti naturali;

c) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi finalizzati agli obiettivi della presente legge;

d) nella esecuzione di studi applicativi per la protezione e tutela della fauna selvatica;

e) nell'attuazione di ogni altra iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. È fatto obbligo a qualsiasi organismo pubblico, a capitale pubblico, che svolga attività con fondi pubblici, che raccolga dati sistematici sulla fauna selvatica e sulla attività venatoria di trasmettere tali dati al segretariato generale di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza vengono sospese le erogazioni di fondi pubblici a tali progetti. La Corte dei conti promuove giudizio di responsabilità contabile nei confronti degli amministratori inadempienti.

ART. 3.

(Attività di pianificazione, programmazione ed attuazione).

1. Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, competenti ad operare nel settore della protezione della fauna, dell'esercizio dell'attività venatoria e della tutela del comparto agricolo, volti ad assicurare:

a) la difesa e la protezione della fauna selvatica nel quadro degli obblighi generali derivanti dagli impegni assunti dallo Stato italiano;

b) la costituzione di una rete di osservatori sulla qualità e quantità della

fauna presente sul territorio, collegati in tempo reale con un centro di coordinamento generale e di raccolta dati, istituito presso il segretariato generale;

c) gli interventi di recupero delle popolazioni faunistiche per le finalità previste dalla presente legge;

d) la predisposizione di quanto idoneo al miglioramento della fauna selvatica con particolare riguardo alla tutela ed allo sviluppo di strutture, attrezzature e centri per attività alternative alla attività venatoria;

e) la costituzione di aree sperimentali.

ART. 4.

(Comitato interministeriale per la tutela della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria).

1. Per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo di tutte le attività connesse con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato per la tutela della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del turismo e dello spettacolo; per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e i problemi istituzionali. Le regioni esprimono parere sui problemi connessi al loro territorio.

2. Il comitato di cui al comma 1 ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera, sentito il segretario generale, istituito ai sensi dell'articolo 5, i criteri generali per la redazione del programma poliennale per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria e dei relativi piani annuali di intervento;

b) approva, su proposta del segretario generale, il programma poliennale degli interventi ed i piani esecutivi annuali di cui agli articoli 7 ed 8, articolati per zone e per settori funzionali;

c) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di cui alla presente legge, in base agli indirizzi formulati dal programma;

d) impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni dello Stato ed emana atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e di quelle locali in attuazione del programma poliennale e dei piani annuali;

e) valuta le eventuali responsabilità amministrative conseguenti all'inosservanza degli impegni previsti nel programma poliennale e nei relativi piani annuali;

f) dispone il compimento di atti sostitutivi in caso di persistente inattività degli organi competenti;

g) vigila sull'attuazione del programma poliennale e dei piani annuali d'intervento;

h) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

i) formula proposte normative per una più efficace tutela della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria;

l) si esprime sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, relative ai problemi della tutela e della valorizzazione della fauna selvatica.

ART. 5.

(Segretariato generale).

1. È istituito il segretariato generale per la tutela della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. Il segretario generale è nominato con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri; entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, e resta in carica per un quinquennio.

2. Il segretariato generale provvede all'espletamento delle indagini propedeutiche per il censimento ed il monitoraggio, la raccolta dei dati, lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni indispensabili alla redazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento, nonché di tutte le attività occorrenti per gli obiettivi di cui all'articolo 1. Organizza presso i suoi uffici un centro di coordinamento generale per la raccolta dei dati.

3. Il segretariato generale redige altresì il programma poliennale degli interventi ed i piani annuali di intervento: verifica la compatibilità dei comprensori venatori di cui all'articolo 12, definita all'interno del piano venatorio nazionale, presiede all'attuazione dei piani con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo; presenta al comitato di cui all'articolo 4, con scadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del programma poliennale, allegata al piano annuale d'intervento esecutivo.

4. Provvede alla formazione di tecnici specializzati per la gestione degli obiettivi di cui alla presente legge.

5. Stabilisce, d'intesa con le associazioni venatorie riconosciute ai sensi della presente legge, alle quali viene assegnato il compito di formazione ambientale per i cacciatori, modalità e contenuti formativi nonché il riparto dei fondi per la formazione dei cacciatori, a carico del proprio bilancio, e ne verifica il corretto utilizzo.

6. Al fine di provvedere alle attività di ricerca, di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive ed alla raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il segretario generale è autorizzato a stipulare convenzioni di servizi con strutture pubbliche o private o miste, di comprovata esperienza.

7. Gli uffici del segretariato generale organizzano, anche avvalendosi della facoltà di cui agli articoli 1 e 2, il servizio informativo per la raccolta, l'elaborazione, la conoscenza e la divulgazione delle informazioni e dei dati a favore delle pubbliche amministrazioni, di cittadini e di chiunque ne abbia interesse, in adempimento del dovere di informazione previsto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

8. Collabora con analoghi organismi internazionali interessati agli obiettivi di cui all'articolo 1.

9. Il regolamento attuativo degli uffici del segretariato è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, utilizzando personale messo a disposizione dalle amministrazioni facenti parte del comitato stesso.

ART. 6.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. È istituito presso il segretariato generale il Comitato tecnico-scientifico per la tutela della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria.

2. Il comitato, che ha funzioni di consulenza tecnico-scientifica, è composto da ventidue membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, tra personalità di accertata specializzazione e competenza interdisciplinare, come segue:

a) tre membri designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

b) tre membri designati dal Ministro dell'ambiente;

c) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) un membro designato dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

e) un membro designato dal Ministro della marina mercantile;

f) un membro designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

g) un membro designato dal Ministro per gli affari regionali;

h) tre membri designati dalle associazioni nazionali professionali e sindacali degli imprenditori agricoli;

i) tre membri designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi della presente legge;

l) tre membri designati dagli enti e dalle associazioni naturalistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

m) il direttore dell'Istituto di biologia della fauna selvatica;

n) un membro designato dall'unione zoologica italiana.

3. Il comitato tecnico-scientifico è integrato da soggetti che siano in possesso di competenze specialistiche scelti anche a livello internazionale ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dalla importanza del problema in questione.

4. L'Istituto di biologia della selvaggina diviene organo di supporto tecnico-scientifico del segretariato generale, ed assume la denominazione di Istituto di biologia della fauna selvatica.

ART. 7.

(Programma poliennale).

1 Il programma poliennale per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria è predisposto dal segretariato generale sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni statali competenti, dalle regioni singolarmente o congiuntamente ed in conformità ai criteri generali

deliberati dal comitato di cui all'articolo 4 con il supporto del Comitato tecnico-scientifico.

2. Le amministrazioni statali e le regioni presentano le proposte per la formulazione del programma generale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di inutile decorso del termine il segretario generale provvede autonomamente all'elaborazione del programma.

3. Il programma ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente.

4. Il programma in particolare:

a) individua le azioni da intraprendere articolate anche per ambiti territoriali e per settori funzionali;

b) specifica i tempi di attuazione di cui alla lettera *a)*;

c) definisce le specie cacciabili, in base alla conoscenza della consistenza delle popolazioni ed alla loro variazione annuale.

5. Le amministrazioni statali e le regioni presentano le proposte per l'aggiornamento del programma entro il 31 ottobre di ciascun anno; in caso di inutile decorso del termine il segretario generale provvede alla formulazione delle proposte.

6. Nel piano vengono indicate le azioni da coordinare con gli altri Paesi al fine di una efficace tutela della fauna selvatica e una razionale disciplina dell'attività venatoria.

7. Il piano assolve inoltre la funzione:

a) di costituire lo strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento del Governo, nonché di recepimento ed adeguamento alle normative internazionali;

b) di assicurare la conservazione degli equilibri biologici dei biotipi di importanza nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'articolo 3 della direttiva comunitaria n. 79/409;

c) di ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio nazio-

nale, con particolare riferimento all'articolo 4 della direttiva comunitaria sopracitata;

d) di assicurare la protezione della specie con riferimento alla costituzione di particolari misure di conservazione degli ambienti naturali interessati alla loro sopravvivenza ed alla riproduzione di dette specie;

e) di coordinare i calendari venatori regionali.

ART. 8.

(Piani annuali).

1. I piani annuali sono redatti dal segretariato generale, su proposta del comitato tecnico-scientifico, nel rispetto delle direttive e delle priorità fissate dal programma poliennale, tenendo conto delle indicazioni delle amministrazioni statali e delle regioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali interessati, ciascuno secondo le rispettive competenze, devono predisporre i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma poliennale di cui all'articolo 7.

3. I progetti di cui al comma 2, previa verifica tecnica da parte del segretariato generale, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma poliennale, vengono inseriti nei piani annuali di attuazione.

ART. 9.

(Attuazione del piano annuale).

1. All'attuazione degli interventi previsti dal piano annuale provvedono le amministrazioni statali, le regioni e gli altri enti locali secondo le rispettive competenze. Per la realizzazione di interventi che comportano l'azione congiunta di amministrazioni dello Stato, regioni ed enti

locali, il segretariato generale promuove accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attivazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

3. L'accordo di programma è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del comitato di cui all'articolo 4 ed è vincolante nei confronti di tutte le amministrazioni partecipanti.

4. Le previsioni contenute nell'accordo di programma attribuiscono ai relativi interventi di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

5. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessato, nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il Comitato interministeriale delibera l'intervento sostitutivo del segretario generale.

CAPO II.

GESTIONE DEL TERRITORIO

ART. 10.

(Compiti delle regioni).

1. La regione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal capo III, approva e realizza il piano per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria regionale, trasmettendolo al segretario generale per l'inserimento nel piano pluriennale e indica:

a) la porzione di territorio in cui è consentita la caccia che non dovrà eccedere il 65 per cento del territorio agroforestale;

b) la localizzazione, le dimensioni e i confini dei comprensori venatori in cui viene suddiviso tale territorio:

c) la valutazione della capacità portante per le specie oggetto di caccia di ciascun comprensorio venatorio;

d) i piani di miglioramento ambientali tesi all'aumento della produzione naturale di fauna selvatica;

e) i piani di recupero della fauna selvatica compatibile con il territorio, anche per specie e per numero;

f) i centri privati di produzione per i quali è autorizzato il prelievo venatorio, anche allo stato libero, organizzati in forma di azienda agricola venatoria, nei quali è vietata l'attività venatoria;

g) la localizzazione di aree regionali per l'addestramento dei cani. Al di fuori di tali aree non viene consentito l'addestramento dei cani;

h) gli incentivi a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnano in azioni di ripristino o salvaguardia dell'ambiente ed alla protezione di fauna selvatica;

i) gli incentivi volti a ridurre l'impiego nelle aree di particolare interesse faunistico e venatorio di sostanze chimiche ed a salvaguardare, compatibilmente con l'esercizio dell'attività agricola, gli *habitat* della fauna selvatica;

l) le azioni volte a garantire attraverso interventi di prelievo tecnico l'equilibrio faunistico all'interno delle aree protette regionali, onde ridurre i danni derivanti dalla eventuale sovrappopolazione, da effettuare esclusivamente da parte di personale del Corpo forestale;

m) le azioni a favore dei proprietari o conduttori i cui fondi sono inseriti nei comprensori venatori;

n) l'indirizzo ed il coordinamento delle attività di vigilanza.

2. La regione ogni anno:

a) formula la graduatoria dei cacciatori di ciascun comprensorio venatorio che hanno richiesto la concessione per l'attività venatoria;

b) rilascia le concessioni per l'attività venatoria entro i limiti e con le modalità previste dalla presente legge;

c) centralizza ed elabora i dati dei censimenti e l'esame dei capi abbattuti provenienti dalle singole province, li comunica al segretariato generale e li tiene a disposizione di chi voglia consultarli;

d) ripartisce fra i comprensori venatori il carniere annuale di fauna migratoria, per la quale è ammesso il prelievo venatorio, secondo i piani annuali di attuazione di cui all'articolo 9;

e) esamina per la loro approvazione i piani di gestione preventivo e consuntivo dei comprensori venatori;

f) assegna i fondi in bilancio a tutti i comprensori venatori a gestione pubblica;

g) entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno pubblica il calendario venatorio regionale;

h) determina l'entità delle tasse;

i) istituisce un fondo per il risarcimento dei danni alle attività agricole e ad altre attività produttive derivanti dalla fauna selvatica, anche attraverso l'incentivazione di forme assicurative;

3. La regione, inoltre:

a) organizza il catasto ambientale regionale dei territori in cui è consentita l'attività venatoria, centralizzando ed elaborando i dati dei comprensori venatori, e fornendoli al segretariato generale;

b) predispone il piano regionale annuale di attuazione.

ART. 11.

(Territorio per l'attività venatoria).

1. L'attività venatoria è consentita in ciascuna regione solo nelle aree a ciò specificamente destinate e che non potranno superare il 65 per cento del territorio agro-forestale di ciascuna regione.

2. È in ogni caso escluso l'esercizio dell'attività venatoria nei parchi, nelle riserve naturali e in ogni altra zona destinata alla protezione della fauna selvatica.

ART. 12.

(*Comprensori venatori*).

1. Il territorio in cui è consentita l'attività venatoria è organizzato in comprensori venatori.

2. La localizzazione, la dimensione e i confini dei comprensori venatori sono definiti nel piano regionale per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria, sulla base di valutazioni sia tecniche che amministrative ed inserite nel piano pluriennale di cui all'articolo 7. La loro dimensione non può essere inferiore ai 2.000 ettari e superiore ai 5.000 ettari.

3. Per ciascun comprensorio venatorio il piano regionale deve accertare la capacità portante per le specie oggetto di caccia, cioè delle popolazioni animali che si stima possano vivere in quella porzione di territorio se gestito con criteri di conservazione ottimali. La regione deve inoltre prevedere l'effettuazione di censimenti per accertare la densità locale realmente raggiunta da ciascuna specie, al fine di individuare il numero di concessioni da rilasciare per comprensorio ed i relativi limiti di carniere.

4. I cacciatori in possesso di concessione regionale per l'attività venatoria vengono assegnati dalla regione ad un comprensorio venatorio, nell'ambito del proprio territorio, con criterio di proporzionalità fra il numero dei cacciatori assegnatari, la superficie del territorio e la sua capacità faunistica reale. In ogni caso il numero dei cacciatori non può essere superiore a uno ogni 50 ettari nei comprensori venatori di pianura e collina e a uno ogni 100 ettari nei comprensori che insistono su territorio montano.

5. Ciascun cacciatore esercita l'attività venatoria solo nel comprensorio venatorio cui è stato assegnato. Può esercitarla in

altro comprensorio, anche di altra regione, solo a condizione che un cacciatore appartenente a quella unità ceda una parte del proprio carniere annuale, lo accompagni e si renda garante del suo operato. Tale cessione non può comunque superare mai la misura del 20 per cento.

ART. 13.

(Organismi di gestione — Il direttore faunistico).

1. Il segretario generale d'intesa con la regione designa un direttore faunistico per ogni singolo comprensorio faunistico o per più comprensori consociati per una superficie di territorio non superiore ai 10.000 ettari.

2. Il direttore faunistico esercita le seguenti funzioni:

a) stabilisce, in accordo con i competenti organi regionali e provinciali e sentito il comitato per l'attività venatoria, di cui all'articolo 14, il piano pluriennale di gestione del comprensorio venatorio;

b) organizza la raccolta e la elaborazione dei dati per la stesura del catasto ambientale del comprensorio venatorio e provvede agli eventuali aggiornamenti;

c) redige una mappa del comprensorio venatorio, da aggiornarsi ogni anno, in cui devono essere indicate chiaramente le zone gravate da particolari vincoli e divieti;

d) organizza i censimenti della fauna selvatica che vive nel comprensorio venatorio;

e) organizza il rilevamento dei capi abbattuti;

f) organizza le attività di miglioramento ambientale tese al raggiungimento dell'equilibrio naturale della fauna selvatica;

g) gestisce le risorse economiche destinate dalla regione ad incentivare i proprietari e i conduttori di fondi, singoli o associati, che si impegnino direttamente nelle attività di cui alla lettera f):

h) controlla il cantiere annuale per le diverse specie oggetto di prelievo venatorio e gli eventuali turni per l'attività venatoria;

i) collabora con le amministrazioni competenti per l'organizzazione della attività di vigilanza;

l) redige d'intesa con il comitato per l'attività venatoria annualmente un piano di gestione preventivo ed uno consuntivo da inviare al segretario generale per l'elaborazione del relativo piano annuale di attuazione;

m) organizza la partecipazione dei cacciatori alla gestione del comprensorio venatorio, registrando le giornate di lavoro erogate ai fini della graduatoria di cui all'articolo 26;

n) indice almeno due volte l'anno riunioni del comitato dell'attività venatoria per acquisire informazioni e pareri circa la gestione del comprensorio venatorio;

o) segnala agli organi competenti i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e ad altre attività economiche perché possano valutarli, procedere agli eventuali indennizzi, approntare i provvedimenti tesi alla eventuale riduzione o eliminazione delle cause di tali danni;

p) amministra i fondi che il segretario generale e la regione destinano alla gestione del comprensorio venatorio.

ART. 14.

(Organismi di gestione — Il Comitato per l'attività venatoria).

1. In ogni provincia viene costituito, secondo le modalità previste dalla legge regionale, un comitato per l'attività venatoria.

2. Ne fanno parte i rappresentanti dei cacciatori iscritti nei comprensori venatori della provincia, dei proprietari e conduttori dei fondi inclusi nei comprensori

venatori, degli enti locali sul cui territorio insistono i comprensori venatori, delle associazioni di categoria, degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste presenti nella regione.

3. Il comitato per l'attività venatoria assolve i seguenti compiti:

a) collabora alla stesura del piano di gestione annuale preventivo e consuntivo;

b) è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi regionali e provinciali che devono approvarli. Qualora tali pareri non vengano accolti essi devono comunque essere inoltrati, a cura del direttore faunistico alle amministrazioni provinciali e regionali competenti;

c) prende parte alle attività di aggiornamento del catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna selvatica;

d) collabora con gli addetti alla vigilanza per la individuazione e segnalazione delle violazioni della presente legge;

e) ha facoltà di rivolgersi ai competenti organi provinciali e regionali su ogni aspetto della conduzione del comprensorio venatorio.

ART. 15.

*(Fondi agrari
sottratti alla attività venatoria).*

1. La regione elabora la suddivisione del territorio interessato dall'esercizio di attività venatoria e suddiviso in comprensori venatori. I proprietari e i conduttori, entro 60 giorni dalla avvenuta pubblicità del provvedimento possono presentare opposizione, in carta semplice e senza oneri fiscali, alla inclusione del loro fondo nel comprensorio venatorio.

2. Il proprietario o il conduttore, la cui opposizione sia stata accolta, ha facoltà di inibire ai cacciatori l'accesso al fondo mediante l'apposizione di cartelli

che indichino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area di divieto.

3. Nei fondi sottratti alla gestione in comprensorio venatorio è vietato a chiunque, compresi i proprietari e i conduttori, esercitare l'attività venatoria fino a quando i proprietari rinunceranno al divieto notificandolo ai competenti organi provinciali e regionali.

4. Le tabellazioni che indicano il divieto dell'attività venatoria sono a carico dei proprietari o conduttori del fondo ed esenti da tasse.

5. Sui fondi indicati dal presente articolo è possibile, su richiesta dei proprietari e conduttori interessati, effettuare interventi per il controllo della fauna selvatica al fine di proteggere le colture, secondo le modalità previste dai piani annuali d'attuazione e secondo le norme regionali, esclusivamente da parte del personale della vigilanza o del Corpo forestale.

ART. 16.

*(Comprensori venatori
a conduzione privata).*

1. La regione può, mediante apposito regolamento, concedere a privati la conduzione di comprensori venatori, fermi restando i criteri e le norme di identificazione e gestione previsti dalla presente legge.

2. La conduzione dei comprensori venatori a gestione privata deve essere affidata ad un direttore faunistico in possesso degli stessi requisiti di quello dei comprensori venatori a gestione pubblica, che sarà assunto dal conduttore del comprensorio venatorio.

3. Le funzioni del direttore faunistico privato sono quelle previste dall'articolo 13, con l'esclusione delle parti che riguardano il Comitato per l'attività venatoria.

4. Tutti gli oneri per la gestione dei comprensori venatori a conduzione privata sono a carico del concessionario che non usufruisce di alcun finanziamento pubblico né di altre forme di incentivo o

di risarcimento dei danni previsti dalla presente legge.

ART. 17.

(Funzioni amministrative).

1. La regione esercita le funzioni amministrative in materia di attività venatoria normalmente mediante delega alle province.

2. Le regioni e le province devono dotarsi di appositi uffici tecnici, specializzando il proprio personale, al fine di assolvere ai compiti previsti dalla presente legge.

3. Le regioni e le province si avvalgono, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge del supporto del segretario generale, della collaborazione delle associazioni venatorie, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche, di esperti di scienze naturali e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

ART. 18.

(Divieti).

1. All'interno del comprensorio venatorio è vietata a chiunque l'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti punti:

a) nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia chiesto dall'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle;

c) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cento metri da vie di comunicazione ferroviaria

e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali o interpoderali;

d) in qualsiasi specchio di acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei canali delle valli di pesca, quando il possessore le circondi, con tabelle, esenti da tasse.

2. È inoltre vietato, anche all'interno del comprensorio venatorio:

a) sparare, da distanza minore di duecento metri con uso di fucile a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

b) portare armi da sparo per uso di attività venatoria cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

c) l'uso di recinzioni che impediscano la mobilità degli animali selvatici a più di 200 metri dagli edifici. Tale divieto si estende anche ai comprensori venatori a conduzione privata e ai fondi agricoli sottratti all'attività venatoria;

d) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

3. Le competenti autorità regionali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

CAPO III.

ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

ART. 19.

(Attività venatoria).

1. L'attività venatoria è consentita esclusivamente nei limiti territoriali di cui agli articoli 11 e 12 purché, in ogni caso, non contrasti con l'esigenza della fauna selvatica, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 18 e quanto previsto dai piani annuali di attuazione.

2. Costituisce esercizio di attività venatoria ogni atto diretto all'abbattimento di selvaggina.

3. È considerato, altresì, esercizio di attività venatoria il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatte-la o catturarla.

4. Ogni altro modo di abbattimento e ogni forma di cattura sono vietati, salvo che non avvengano per caso fortuito o per forza maggiore. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

ART. 20.

(Esercizio dell'attività venatoria).

1. L'attività venatoria è esercitata da chi abbia diciotto anni di età, sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 500 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 100 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 20 milioni per danno ad animali o cose. Detti importi vengono adeguati ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con

il parere del comitato di cui all'articolo 4, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. In caso di incidente colui che ha patito il danno può agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

3. La licenza di attività venatoria è valida su tutto il territorio nazionale ma autorizza l'esercizio venatorio solo nei comprensori venatori cui il cacciatore è assegnato secondo quanto previsto dall'articolo 12.

4. Per l'esercizio venatorio è altresì necessario essere muniti di un'apposita concessione rilasciata dalla regione e di un tesserino venatorio, predisposto su un modello nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 25, 26, 27.

CAPO IV.

MEZZI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA.

ART. 21.

(Mezzi per l'attività venatoria).

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia a due colpi, a ripetizione e semiautomatico di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due a canna liscia di calibro non superiore al 12 o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 (nel calcolo dei colpi deve essere anche considerato l'eventuale colpo in canna).

3. Le armi a ripetizione o semiautomatiche devono avere serbatoio caricatore atto a contenere non più di due cartucce.

4. È vietato il ricorso a qualsiasi altro mezzo o impianto o metodo di uccisione o di cattura, e in particolare è vietato usare:

- a) armi ad aria compressa;
- b) lacci, vischio, esche, reti, trappole, tagliole, uccellande;
- c) munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
- d) armi a canna liscia nella caccia agli ungulati fatta eccezione per il cinghiale;
- e) esche e bocconi avvelenati, armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, esplosivi;
- f) richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico con o senza amplificatori del suono;
- g) sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore di immagine o di amplificatore elettronico di immagine per tiro notturno;
- h) come richiami vivi, animali di qualunque specie fatta eccezione per il germano reale e i suoi derivati domestici;
- i) esercitare attività venatoria a rastrello in più di tre;
- l) utilizzare a scopo di attività venatoria scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- m) esercitare attività venatoria sparando da veicoli a motore, da natanti o da aeromobili, fermi o in movimento, in mare e al volo su bersaglio vivo.

5. I divieti previsti dal comma 4 lettere a), b), e), f), g) e h) si estendono anche alla detenzione e al trasporto, qua-

lora la constatazione della infrazione avvenga in località e in condizioni tali da poterne ipotizzare l'uso a scopo venatorio.

6. Il titolare della concessione dell'attività venatoria, durante l'esercizio venatorio, è autorizzato a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane.

7. L'attività venatoria è altresì consentita con l'uso dell'arco e con il falco.

ART. 22.

(Forme di attività venatoria).

1. L'attività venatoria è consentita in forma vagante, oppure da appostamento fisso o temporaneo, purché posti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani.

2. La regione regola il numero, le modalità di costruzione e di uso degli appostamenti fissi o temporanei.

3. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile o temporanea del terreno e dell'ambiente circostante sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

4. Nel caso di appostamenti fissi che insistano su specchi d'acqua artificiali creati o gestiti a scopo venatorio, la relativa concessione è subordinata al mantenimento del sito anche al di fuori della stagione venatoria in maniera che esso risulti utilizzabile dall'avifauna acquatica come luogo di sosta, di alimentazione e di riproduzione.

CAPO. V.

LICENZA — ESAMI — CONCESSIONI.

ART. 23.

(Licenza di porto d'armi per uso di attività venatoria).

1. La licenza di porto d'armi per uso di attività venatoria è rilasciata in con-

formità delle leggi di pubblica sicurezza. Ha validità di sei anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare corredata dal certificato medico di idoneità, rilasciato in data non anteriore di due mesi dalla richiesta stessa.

2. La licenza viene rilasciata per la prima volta a chi è in possesso del certificato di abilitazione conseguito con esame.

3. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio viene sostenuto davanti a una commissione, nominata da ciascuna regione, e composta da esperti scelti fra docenti e ricercatori, in materie ambientali, secondo un elenco messo a punto dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 e insediata nel capoluogo della provincia di residenza del richiedente. Partecipano all'esame i candidati in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione rilasciati ai sensi del comma 5.

4. La commissione è formata da cinque commissari; l'esame è valido solo se viene sostenuto alla presenza della commissione al completo.

5. Le associazioni venatorie riconosciute predispongono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato necessario a sostenere l'esame di abilitazione, il cui programma è preventivamente approvato dal segretario generale che esercita anche il controllo sui corsi.

6. L'incarico di commissario ha la durata di cinque anni e può venire rinnovato una sola volta.

ART. 24.

(Esame di abilitazione).

1. L'esame di abilitazione si svolge sulla base del programma e con le modalità indicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con apposito decreto, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4.

2. L'esame deve verificare la preparazione del candidato su:

a) principi generali di ecologia e di conservazione della fauna selvatica:

b) anatomofisiologia ed etologia dei vertebrati terrestri del nostro paese con particolare riferimento alle specie oggetto di attività venatoria;

c) riconoscimento della selvaggina in ambiente proprio;

d) legislazione venatoria;

e) armi da fuoco e munizione;

f) prove pratiche di tiro con armi a canna liscia e a canna rigata effettuate per almeno due mesi in aree autorizzate e certificate dalle autorità competenti;

g) deontologia venatoria.

3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della licenza il cacciatore potrà praticare la caccia solo se accompagnato da altro cacciatore, che abbia praticato le ultime tre stagioni di caccia senza commettere alcuna infrazione.

ART. 25.

(Concessione regionale di attività venatoria).

1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito ai cittadini italiani, o agli stranieri residenti in Italia, che siano in possesso di concessione rilasciata dalla regione di residenza.

2. La concessione è valida per una stagione di attività venatoria.

3. La regione rilascia la concessione entro i propri confini al cittadino che sia in possesso:

a) dei requisiti previsti dalla presente legge;

b) delle ricevute di versamento delle tasse nazionali e regionali.

4. Per numero delle concessioni rilasciate ogni anno da ciascuna regione si potrà comunque fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

ART. 26.

(Modalità di rilascio della concessione).

1. Al momento della domanda di concessione regionale di attività venatoria, ciascun cacciatore viene iscritto nella graduatoria di un comprensorio venatorio.

2. Alla formazione della graduatoria di ciascun comprensorio venatorio concorrono:

a) punteggi positivi relativi a:

1) risultato conseguito all'esame di abilitazione per la concessione di licenza di attività venatoria;

2) residenza all'interno del comprensorio venatorio;

3) giornate di lavoro erogate per la gestione del comprensorio venatorio;

b) punteggi negativi relativi a:

1) esercizio dell'attività venatoria nella stagione venatoria precedente;

2) infrazioni commesse nella stagione venatoria precedente.

3. La regione stabilisce con proprio regolamento, sentito il segretariato generale, i criteri di assegnazione dei punti che determinano la formazione della graduatoria.

4. Se le domande di iscrizione superano il numero massimo stabilito dall'articolo 12, comma 3, la regione rilascia le concessioni entro il numero massimo consentito secondo l'ordine della graduatoria.

5. Se le domande di iscrizione ad un comprensorio venatorio sono in numero inferiore a quello stabilito, la regione può rilasciare la concessione ai primi non ammessi nelle graduatorie dei comprensori venatori confinanti.

6. Le regioni possono stabilire altre condizioni per il rilascio della concessione di attività venatoria, oltre quelle previste dal presente articolo.

ART. 27.

(Tesserino venatorio regionale).

1. L'avvenuta concessione per l'attività venatoria è documentata da un tesserino predisposto su un modello unificato indicato dal segretariato generale.

2. In esso sono indicati:

a) a cura della regione:

- 1) generalità del cacciatore;
- 2) regione di residenza;
- 3) comprensorio venatorio cui è stato assegnato;
- 4) mezzo prescelto per l'attività venatoria;
- 5) calendario regionale, giornate e orari per l'attività venatoria;

b) a cura del direttore del comprensorio venatorio.

1) carniera individuale per ciascuna specie stanziale e migratrice;

2) eventuali limiti particolari che possono anche essere stampati a parte, ma che devono essere tenuti sempre insieme al tesserino;

c) parte a cura del cacciatore:

1) registrazione degli animali abbattuti.

CAPO VI.

SPECIE CACCIABILI — PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA — CONTROLLO DELLA FAUNA.

ART. 28.

(Specie sottoposte ad attività venatoria).

1. È vietato, abbattere, catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana o migratoria.

2. Ai cittadini che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20 e che sono iscritti a un comprensorio venatorio è consentito l'abbattimento delle specie sottoposte ad attività venatoria secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Non sono comunque sottoposte ad attività venatoria tutte le specie protette da altre leggi nazionali o da normative internazionali recepite dal nostro paese; tutte le specie che non rivestono interesse venatorio; tutte le specie che sono già limitate dal prelievo effettuato sulle loro prede naturali; tutte le specie che meritano completa protezione per la loro funzione di agenti della selezione qualitativa nell'ambito delle popolazioni predate.

4. In attesa del primo programma poliennale di cui all'articolo 7 ed i piani annuali di cui all'articolo 8, sono considerate oggetto di attività venatoria, con le modalità, i limiti e nei periodi espressamente indicati nella presente legge, le specie indicate nella tabella allegata alla presente legge.

5. L'effettiva possibilità di prelievo venatorio delle specie indicate come sottoponibili all'attività venatoria nonché la sua entità, viene definita dal segretariato generale, d'intesa con le regioni e con ogni singolo comprensorio venatorio sulla base dei censimenti annuali previsti dall'articolo 29.

ART. 29.

(Censimenti).

1. Per gli obiettivi di cui all'articolo 2 e seguenti i comprensori venatori effettueranno dei censimenti. Si intende per censimento l'insieme delle operazioni che consentono di conoscere l'entità effettiva, e qualora possibile la struttura, della popolazione delle specie oggetto di attività venatoria all'interno di ciascun comprensorio venatorio.

2. In ogni comprensorio venatorio di norma devono essere effettuati due censimenti ogni anno: uno prima della sta-

gione riproduttiva, l'altro prima dell'apertura della caccia.

3. I metodi e le tecniche di effettuazione dei censimenti sono regolamentati dal segretariato generale, d'intesa con le regioni sentito il comitato tecnico-scientifico.

4. I risultati dei censimenti sono pubblici e devono essere inviati agli organismi provinciali competenti.

5. La mancata effettuazione dei censimenti o la mancata trasmissione agli organi di cui sopra comporta da parte del segretariato generale adempimenti sostitutivi o sanzionatori sino alla sospensione della caccia nel comprensorio venatorio inadempiente per tutta la stagione venatoria successiva.

ART. 30.

(Limiti di cerniere).

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il segretariato generale stabilisce per ciascuna regione i limiti massimi di abbattimento di ciascuna specie dell'avifauna migratrice compresa negli elenchi del programma poliennale e nei piani annuali di cui agli articoli 7 ed 8.

2. Entro il 15 agosto di ogni anno ciascuna regione, pubblicando il calendario venatorio di cui all'articolo 32, indica quali fra le specie sono oggetto di attività venatoria nel corso di ciascuna stagione venatoria nell'ambito del proprio territorio.

3. Per ciascuna specie che abbia raggiunto la capacità portante dell'ambiente, il prelievo non potrà comunque superare, di norma, la misura dell'incremento annuo della sua popolazione locale, deducibile dal confronto dei dati relativi ai censimenti di anni successivi.

4. Il direttore di ciascun comprensorio venatorio stabilisce, sentito il comitato per l'attività venatoria, il calendario venatorio interno, il cerniere individuale dei cacciatori iscritti e gli eventuali turni di attività venatoria.

ART. 31.

(*Calendario di attività venatoria, giornata venatoria*).

1. L'annata venatoria inizia il 1° ottobre di ogni anno e termina non oltre il 31 gennaio successivo.

2. Per le singole specie i periodi di attività venatoria sono quelli indicati dai programmi poliennali.

3. Le giornate venatorie sono tre ogni settimana, di cui due in giorni feriali e l'altra il sabato o la domenica. È fatta eccezione per l'attività venatoria agli ungulati che, nel periodo consentito, può svolgersi in tutti i giorni.

4. L'attività venatoria è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole al tramonto.

ART. 32.

(*Calendario venatorio regionale*).

1. La regione pubblica, entro e non oltre il 15 agosto, il calendario e il regolamento della successiva annata venatoria, che deve contenere tra l'altro:

a) l'elenco delle specie effettivamente sottoponibili all'attività venatoria tra quelle indicate dai programmi poliennali e piani annuali ai sensi degli articoli 7 ed 8;

b) i limiti di carniere delle specie migratorie e l'assegnazione delle quote ai singoli comprensori venatori;

c) le tre giornate di attività venatoria scelte per anno, uguali per tutti i cacciatori della regione;

d) l'ora di inizio e di termine dell'attività venatoria per ogni settimana della stagione venatoria.

2. Il calendario e il regolamento emanati dalla regione non possono comunque contenere norme meno restrittive di quelle contenute nella presente legge.

3. Le regioni possono vietare o ridurre l'esercizio venatorio per periodi prestabiliti, su tutto il territorio regionale per importanti e motivate ragioni connesse

alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità. Il divieto o la riduzione possono riguardare anche singole specie o popolazioni locali di una o più specie.

ART. 33.

(Controllo della fauna selvatica).

1. La regione d'intesa con il segretario generale anche nel territorio destinato all'esercizio venatorio provvede al controllo delle specie di fauna selvatica che, oggetto o meno di prelievo, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alla piscicoltura, mettano a repentaglio la sicurezza del traffico aereo o creino il fondato pericolo di diffusione di malattie infettive o parassitarie.

2. Gli interventi mirati al controllo della fauna selvatica vengono effettuati anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge e non sono in nessun modo assimilabili all'esercizio della attività venatoria.

3. I metodi con cui verranno effettuati tali interventi e la loro entità devono essere decisi dalla regione, previo parere conforme dell'Istituto di biologia della fauna selvatica. In ogni caso devono offrire garanzie di riuscita nel minimo tempo possibile ed essere messi in atto esclusivamente da parte di personale di vigilanza o di tecnici dipendenti dall'ente pubblico.

4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai comprensori venatori a gestione privata e ai fondi sottratti all'esercizio dell'attività venatoria previsti dagli articoli 15 e 16.

ART. 34.

(Cattura ed utilizzazione della fauna selvatica a scopo scientifico).

1. La cattura di esemplari di fauna selvatica è consentita, in deroga all'articolo 33, a scopo didattico e scientifico e previa autorizzazione del segretariato generale e della regione, sentito il parere

del comitato tecnico-scientifico, che ne prevede, in maniera tassativa, metodi, numero e specie.

2. L'attività di inanellamento degli uccelli è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale di biologia della fauna selvatica che funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Euring (Unione europea per l'inanellamento).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da organismi scientifici di comprovata esperienza, preventivamente autorizzati dal segretario generale e subordinato al parere dell'Istituto nazionale di biologia della fauna selvatica.

4. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della fauna selvatica, o al comune in cui è avvenuto il fatto, che provvede ad informare il predetto istituto.

ART. 35.

(Immissioni di fauna selvatica).

1. Entro i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito ai comprensori venatori di procedere ad immissioni locali di esemplari di specie selvatiche autoctone, provenienti da zone limitrofe, al fine di raggiungere la densità corrispondente alla capacità portante del territorio come indicato dalla presente legge.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le eventuali immissioni sono subordinate al parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della fauna selvatica.

3. Qualsiasi attività venatoria rivolta alle popolazioni immesse è vietata per le due stagioni venatorie successive alla immissione.

4. È vietato ogni altro tipo di immissione di fauna.

ART. 36.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero).

1. L'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di immissione sul territorio è vietata.

2. Il segretario generale sentito l'Istituto di biologia della fauna selvatica, può concedere deroghe al divieto per motivate esigenze connesse alla conservazione della fauna selvatica.

CAPO VII.

TASSE

ART. 37.

(Tassa di licenza di porto d'armi per l'attività venatoria).

1. Il numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, concernente la disciplina sulle tasse delle concessioni governative, è sostituito dal seguente:

«

Indicazione atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modi di pagamento	Note
1) licenza di porto di fucile anche per uso di attività venatoria			La licenza di porto di armi per uso di attività venatoria è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.; essa ha durata di 6 anni.
Rilascio o rinnovo: a) con fucile ad un colpo	32.050	ordinario	Chi esercita l'attività venatoria con arco deve essere munito della licenza per l'attività venatoria con uso di fucile, con conseguente pagamento di tassa di cui al sottonumero 1, lett. a) contro indicata.
b) con fucile a due colpi	45.050	ordinario	
c) con fucile a più di due colpi	57.050	ordinario	Per l'applicazione della tassa di L. 57.050 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi.
Tasse annuali	le stesse di cui sopra		La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'arco dell'anno.

»

2. I numeri 26, sottonumero III), e 27 sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificati dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono abrogati.

3. L'ammontare delle tasse di cui al numero 26 della tariffa annessa alla legge n. 968 del 1977 come modificata dal comma 1 del presente articolo può essere variato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con parere del comitato di cui all'articolo 4 sentito il Ministro delle finanze.

4. Il rilascio della licenza è subordinato alla certificazione dell'avvenuto pagamento della tassa di cui al comma 1 ed eventualmente alle tasse di cui all'articolo 38 della presente legge.

ART. 38.

(Tasse regionali).

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, per l'esercizio venatorio. Essa è soggetta a rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo 37. Il versamento è effettuato in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

2. Le regioni possono istituire una tassa regionale per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

3. Il candidato ha diritto alla restituzione della tassa qualora l'esame non sia stato sostenuto.

ART. 39.

(Destinazione delle tasse).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo pari al 70 per cento del gettito

annuo delle tasse di cui all'articolo 37 e che viene assegnato entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, al segretariato generale per l'attuazione dei piani annuali e del programma poliennale di cui agli articoli 7, 8 e 9.

ART. 40.

(Oneri a carico delle regioni).

1. I proventi delle tasse regionali di cui all'articolo 38 concorrono a coprire la voce di spesa del bilancio regionale relativo alla gestione del territorio in cui è consentita la caccia.

2. Rientrano in questa voce di spesa:

a) i programmi di attività, i compensi ed i costi del personale, effettuati d'intesa con il segretariato generale;

b) i finanziamenti annuali assegnati a ciascun comprensorio venatorio, in proporzione alla loro dimensione, per l'attuazione dei compiti ad essi assegnati;

c) la costituzione di un fondo per far fronte ai danni arrecati alle attività agricole e ad altre attività produttive dalla fauna selvatica;

d) l'organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

e) tutte le spese sostenute dagli enti delegati per l'adempimento delle deleghe in materia venatoria.

CAPO VIII.

ASSOCIAZIONI VENATORIE

ART. 41.

(Riconoscimento).

1. Possono chiedere di essere riconosciute le associazioni venatorie o le fede-

razioni di associazioni venatorie istituite per atto pubblico con i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità formative e di gestione del tempo libero;

b) abbiano un ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione in almeno cinque regioni con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di riconoscimento un numero di iscritti non inferiore a trentamila cacciatori, calcolato sulla base del numero delle polizze assicurative stipulate.

2. Le associazioni sono riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su istruttoria del segretario generale e con l'approvazione del comitato di cui all'articolo 4.

3. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione Italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi della legge 2 agosto 1967 n. 799.

4. Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'ambiente.

5. Qualora vengano meno i requisiti richiesti viene disposta dagli stessi organi, legittimati al riconoscimento, la revoca del riconoscimento.

6. Ciascun cacciatore non può aderire a più di una associazione riconosciuta.

ART. 42.

(Compiti).

1. Le associazioni venatorie riconosciute provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelarne gli interessi;

b) a promuovere e diffondere tra i cacciatori la consapevole conoscenza delle esigenze di tutela della fauna e degli ambienti naturali;

c) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da queste delegati;

d) ad assistere gli iscritti;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo all'uso delle armi e al comportamento in territorio di caccia;

f) ad istituire, d'intesa con il segretariato generale, corsi di formazione per i cacciatori, ed ad assicurarne la gestione.

CAPO IX.

VIGILANZA VENATORIA — SANZIONI

ART. 43.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia è affidata ad agenti venatori dipendenti dalle regioni e dagli enti locali delegati, ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

3. All'onere relativo alla formazione presso le regioni o gli enti delegati di personale adeguato per i compiti di vigilanza si provvede attraverso le tasse regionali di cui all'articolo 38.

4. Gli agenti venatori dipendenti dalle regioni e dagli enti delegati esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

5. Le regioni coordinano l'impiego e l'attività del personale addetto alla vigilanza, ne regolamentano l'attività, e provvedono agli strumenti per lo svolgimento del servizio stesso.

6. Agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati è vietata l'attività venatoria nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

7. Le regioni d'intesa con il segretario generale provvedono ai corsi di formazione e di aggiornamento per gli agenti venatori.

ART. 44.

(Modalità).

1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti all'attività venatoria in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione del porto d'armi per uso di attività venatoria, della licenza per attività venatoria regionale, del tesserino, del contrassegno della polizia di assicurazione della cacciagione abbattuta.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 45 gli agenti procedono al sequestro della selvaggina e, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 45 citato, anche al sequestro delle armi e dei mezzi di attività venatoria, con esclusione del cane e del richiamo vivo, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore.

3. Se tra le cose sequestrate si trovi selvaggina, viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In questo ultimo caso la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione; se l'infrazione viene provata l'importo è versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme introitate a tale titolo sono impiegate nella protezione della fauna.

4. Quando la selvaggina viva viene sequestrata in campagna gli agenti la liberano sul posto.

ART. 45.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita l'attività venatoria senza avere effettuato il versamento della tassa annuale, ovvero avendolo effettuato in misura non corrispondente al mezzo di caccia usato; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e revoca della licenza;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita l'attività venatoria in ambiti territoriali protetti o in giorni ed orari non consentiti; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e revoca della licenza;

c) sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 e sospensione della licenza da due a cinque anni per chi esercita l'attività venatoria su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protette; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e revoca della licenza;

d) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 per chi esercita l'attività venatoria con mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000 e sospensione della licenza per un anno; in caso di ulteriore recidiva sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 4.000.000 e revoca della licenza;

e) sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e revoca della licenza per chi esercita l'uccellazione o la cattura di uccelli in qualsiasi forma;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi esercita l'attività venatoria senza essere munito del tesserino regionale;

g) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000 per chi non effettui le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

h) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000 per chi pur essendo munito non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di attività venatoria, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è dimezzata ove il documento sia esibito entro otto giorni;

i) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per chi viola eventuali ulteriori disposizioni previste dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 8 e contravviene alle disposizioni del comprensorio faunistico;

l) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 per ciascun capo per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le prescritte autorizzazioni.

2. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge possono essere variati con decreto del Presidente dal Consiglio dei ministri in adeguamento alla variazione dell'indice medio dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, su proposta del segretario generale.

ART. 46.

(Sospensione e revoca della licenza).

1. La revoca della licenza di attività venatoria nei casi previsti dalle lettere *d)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 45 è definitiva; nei casi previsti alle lettere *a)*, *c)* ed *e)*, del comma 1 dello stesso articolo 45 è ammesso il rinnovo della licenza a far data dal compimento del decimo anno della avvenuta revoca.

2. La proposta di sospensione o di revoca, anche definitiva, della licenza di attività venatoria prevista nei casi di illecito amministrativo è presentata al questore del luogo di residenza del trasgressore dal presidente della giunta regionale.

3. In caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 44 sono restituite al legittimo proprietario.

CAPO X.

NORME TRANSITORIE

ART. 47.

(Sospensione dell'attività venatoria).

1. In attesa di provvedere al censimento della fauna selvatica di cui all'articolo 2 l'attività venatoria è sospesa su tutto il territorio nazionale per due anni.

2. Durante detto periodo è vietata l'immissione di animali in natura, a fini venatori.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con

la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, fatta salva, limitatamente al comma 1, l'integrazione ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato del reato di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale.

ART. 48.

(Deroga).

1. Ove si verificano fenomeni di sovrappopolazione di specie che possano recare danno all'agricoltura o all'ambiente, i presidenti dell'amministrazione provinciale e della giunta regionale possono, di concerto tra loro, ordinare l'abbattimento dei capi sovrabbondanti, sentito il segretario generale e l'Istituto nazionale della biologia della fauna selvatica, che ne determinano le modalità ed il numero. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati da personale del Corpo forestale.

ART. 49.

(Norme abrogative).

1. La legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogata.

2. Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 842 del codice civile.

ART. 50.

(Adeguamento regionale).

1. Entro un anno dalla data della sua entrata in vigore le regioni adegueranno la propria legislazione ai principi ispiratori della presente legge.

ART. 51.

(Regolamenti funzionali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

sono approvati i regolamenti per l'immediata funzionalità degli uffici del segretariato generale.

ART. 52.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA
(Articolo 28)

MAMMIFERI

Cervo maschi:	1° ottobre-15 gennaio
femmine e giovani:	1° ottobre-15 gennaio
Daino maschi:	1° ottobre-15 gennaio
tutti:	1° ottobre-15 gennaio
Capriolo maschi:	1° ottobre-15 gennaio
femmine e giovani:	1° ottobre-15 gennaio
Stambecco tutti:	1° ottobre-15 dicembre
Camoscio tutti:	1° ottobre-15 dicembre
Mufone tutti:	1° ottobre-15 dicembre
Cinghiale tutti:	1° ottobre-15 dicembre
Marmotta tutti:	1° ottobre-15 ottobre
Lepre variabile tutti:	1° ottobre-1° novembre
Lepre comune tutti:	1° ottobre-1° novembre
Coniglio selvatico tutti:	1° ottobre-31 dicembre
Volpe tutti:	1° ottobre-31 gennaio

UCCELLI

Fagiano di monte	1° ottobre-1° novembre
Pernice bianca	1° ottobre-15 novembre
Coturnice	1° ottobre-1° novembre
Pernice rossa	1° ottobre-1° novembre
Pernice sarda	1° ottobre-1° novembre
Starna	1° ottobre-1° novembre
Fagiano	1° ottobre-31 dicembre
Germano reale	1° ottobre-31 dicembre
Alzavola	1° ottobre-31 dicembre

Segue: TABELLA

Marzaiola	1° ottobre-31 dicembre
Canapiglia	1° ottobre-31 dicembre
Fischione	1° ottobre-31 dicembre
Mestolone tutti:	1° ottobre-31 gennaio
Codone	1° ottobre-31 gennaio
Moriglione	1° ottobre-31 gennaio
Moretta	1° ottobre-31 gennaio
Folaga	1° ottobre-31 gennaio
Beccaccia	1° ottobre-31 gennaio
Colombaccio	1° ottobre-31 gennaio